



Dott. SERGIO AMBROSETTI
NOTAIO
25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS)
PIAZZA V. ROSA, 10
Tel. 030.7402678 (R.A.) - Telefax 030.7402680
seramb@tin.it

Esente da bollo ai sensi dell'art. 27 Bis Tabella

allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 N. 642

N. 23073 rep. gen. not.

N. 11459 di raccolta

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REGISTRATO

a CHIARI

il 05/04/2011

N. 1130

Serie 1T

con € 168,00

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici il giorno trentuno del mese di
marzo (31 marzo 2011), alle ore 18,00 (diciotto vir-
gola zero zero).

In Palazzolo sull'Oglio Piazza Vincenzo Rosa N. 10.

Innanzi a me Ambrosetti Dott. Sergio, Notaio in Pa-
lazzolo sull'Oglio, iscritto presso il Collegio No-
tarile di Brescia, sono comparsi i Signori:

- Ravasio don Luciano, nato a Almè (BG) il 14 maggio
1952, residente a Sarnico (BG), Piazza SS. Redentore
N. 17,

Codice Fiscale RVS LCN 52E14 A214P,

(carta d'identità N. AM 8355461 rilasciata dal Comu-
ne di Sarnico in data 20 febbraio 2006);

- Arcangeli Pietro Paolo, nato a Bergamo (BG) il 17
aprile 1967, residente a Sarnico (BG), Via Piccinel-
li N. 11,

Codice Fiscale RCN PRP 67D17 A794U,

(carta d'identità N. AO 7999912 rilasciata dal Comu-
ne di Sarnico in data 7 aprile 2008);



- Mazza Giuseppe, nato a Sarnico (BG) il 21 agosto 1949, residente a Sarnico (BG), Via Calchera N. 28, Codice Fiscale MZZ GPP 49M21 I437J, (carta d'identità N. AN 7743554 rilasciata dal Comune di Sarnico in data 12 aprile 2007);

- Sacella Mario, nato a Sarnico (BG) il 1 settembre 1964, residente a Sarnico (BG), Via Libertà N. 38, Codice Fiscale SCL MRA 64P01 I437T, (carta d'identità N. AO 3185668 rilasciata dal Comune di Sarnico in data 22 agosto 2007);

- Fusini Luca, nato a Sarnico (BG) il 5 marzo 1966, residente a Sarnico (BG), Via Manzoni N. 20, Codice Fiscale FSN LCU 66C05 I437H, (carta d'identità N. AM 8416802 rilasciata dal Comune di Sarnico in data 1 agosto 2006);

- Arcangeli Vigilio Paolo, nato a Bergamo (BG) il 14 dicembre 1971, residente a Sarnico (BG), Via Vittorio Veneto N. 35, Codice Fiscale RCN VLP 71T14 A794R, (patente di guida N. BG5050947C rilasciata da M.C.T.C. di Bergamo in data 25 luglio 1997);

cittadini italiani, persone della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il Signor Mazza Giuseppe nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione

"CASA DI RIPOSO P.A. FACCANONI - ONLUS", con sede in Sarnico (BG), Via G. Bortolotti N. 2, iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bergamo al N. 348299 REA e al N. 1759 del Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia, Codice Fiscale 80024990162, mi dichiara che è qui riunito il Consiglio di Amministrazione di detta Fondazione, convocato in questo giorno, luogo e ora per trattare il seguente



ORDINE DEL GIORNO

- trasferimento della sede legale e conseguente modifica dell'articolo 2 dello statuto della Fondazione;
- modifica dell'articolo 8 dello statuto della Fondazione;
- approvazione del testo aggiornato dello statuto della Fondazione.

Ai sensi di quanto dispone lo statuto della Fondazione assume la presidenza della riunione il medesimo Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Mazza Giuseppe, il quale mi richiede di redigere il verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Il Presidente constata e fa dare atto:

- che il Consiglio di Amministrazione venne convoca-

to nelle forme e nei termini previsti dallo statuto della Fondazione;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti tutti i membri e cioè i Signori Ravasio don Luciano, Arcangeli Pietro Paolo, Mazza Giuseppe, Sacella Mario, Fusini Luca e Arcangeli Vigilio Paolo, qui costituiti;

- che pertanto, ai sensi dell'art. 10 dello statuto della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito ed è atto a deliberare.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione passa quindi ad illustrare gli argomenti all'ordine del giorno.

Egli espone i motivi per i quali è opportuno trasferire la sede legale in Sarnico (BG) da Via G. Bertolotti N. 2 a Via Vittorio Veneto N. 72, modificando di conseguenza l'articolo 2 dello statuto della Fondazione.

Dopo breve discussione il Presidente del Consiglio di Amministrazione mette ai voti, per alzata di mano, il seguente testo di deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "CASA DI RIPOSO P.A. FACCANONI - ONLUS" delibera quanto segue:

- di trasferire la sede legale in Sarnico -BG- Via

Vittorio Veneto N. 72;

- di modificare, in conseguenza alla deliberazione sopra presa, l'articolo 2 dello statuto della Fondazione così che lo stesso divenga del seguente nuovo letterale tenore:

"Art. 2

La Fondazione ha sede legale in 24067 Sarnico -BG-, Via Vittorio Veneto N. 72 e persegue le proprie finalità in ambito regionale. L'Ente potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie.".

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà atto che tale testo di deliberazione viene approvato all'unanimità, per alzata di mano.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, quindi, espone i motivi per i quali è opportuno, modificare l'articolo 8 dello statuto della Fondazione, riguardante la composizione del Consiglio di Amministrazione, così da prevedere che siano cinque i membri nominati dal Comune di Sarnico, che possa essere nominato un discendente maggiorenne del Fondatore dell'Ente, Cav. Pietro Faccanoni, designato dagli eredi, in conformità alle previsioni dello statuto originario, o una persona designata dagli eredi del Fondatore dell'Ente, con espressa previ-



sione che il discendente del Fondatore dell'Ente venga nominato a tempo indeterminato.

Dopo breve discussione il Presidente del Consiglio di Amministrazione mette ai voti, per alzata di mano, il seguente testo di deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "CASA DI RIPOSO P.A. FACCANONI - ONLUS" delibera quanto segue:

- di modificare l'articolo 8 dello statuto della Fondazione così che lo stesso divenga del seguente nuovo letterale tenore:

"Art. 8

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri che durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati senza interruzione (salvo diversa disposizione come di seguito indicato) e comunque fino alla loro sostituzione.

I componenti del Consiglio sono nominati con le seguenti modalità:

- cinque membri nominati dal Comune di Sarnico;
- il Parroco pro - tempore di Sarnico o un suo designato. Il designato dal Parroco è nominato a tempo indeterminato. Il termine temporale del mandato del designato del Parroco è disposto dallo stesso Parro-

co;

- un discendente maggiorenne del Fondatore dell'Ente, Cav. Pietro Faccanoni, designato dagli eredi, in conformità alle previsioni dello statuto originario o una persona designata dagli eredi del Fondatore dell'Ente. Il discendente è nominato a tempo indeterminato.



In caso di estinzione degli eredi del Fondatore, i componenti saranno nominati dal Comune di Sarnico.

I componenti che, per qualsiasi motivo, vengano meno nel corso del periodo dovranno essere sostituiti da parte di chi è competente alla nomina. I subentranti rimarranno in carica fino a quando lo sarebbero rimasti i predecessori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente, scelti tra i membri del Consiglio d'Amministrazione; le due cariche vengono conferite per cinque anni.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito e nessun compenso può essere erogato ai Consiglieri, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e giustificate.".

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà atto che tale testo di deliberazione viene approvato all'unanimità, per alzata di mano.

Il Presidente, in conseguenza delle modifiche dell'articolo 2 e dell'articolo 8 dello statuto della Fondazione, propone inoltre di approvare il testo aggiornato dello statuto, che, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione mette infine ai voti, per alzata di mano, il seguente testo di deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "CASA DI RIPOSO P.A. FACCANONI - ONLUS" delibera quanto segue:

- di approvare, in conseguenza delle deliberazioni sopra prese, il testo aggiornato dello statuto della Fondazione come sopra allegato."


Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà atto che tale testo di deliberazione viene approvato all'unanimità, per alzata di mano.

Null'altro essendovi a deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, proclamati i risultati della votazione, dopo avere precisato che il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 27 Bis Tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 N. 642, dichiara chiusa la riunione alle

ore 19,00 (diciannove virgola zero zero).

Ho letto io Notaio il presente atto e il suo allegato

alle parti contestualmente e le stesse da me interpellate lo dichiarano conforme alla loro volontà e a verità e si sottoscrivono qui di seguito, a margine dei fogli che precedono e sull'allegato "A", con me Notaio.



Il presente atto

è dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed occupa otto facciate e sin qui della nona di tre fogli.

F.to Ravasio don Luciano

F.to Pietro Paolo Arcangeli

F.to Mazza Giuseppe

F.to Sacella Mario

F.to Luca Fusini

F.to Virgilio Paolo Arcangeli

F.to Sergio Ambrosetti Notaio

Allegato "A" N. 23073/11459 Rep.

Statuto della Fondazione "CASA DI RIPOSO P.A. FACCANONI - ONLUS".

Premessa

La Casa di Riposo "P.A. Faccanoni" di Sarnico trae origine dalla trasformazione dell'Ospedale omonimo, eretto in E.M. con R.D. 06.10.21, in ricovero di mendicITÀ in virtù del R.D. 16.12.29. Atto governativo quest'ultimo, con cui veniva approvato altresì lo Statuto della nuova Istituzione denominata "Ricovero Municipale Dott. P.A. Faccanoni" il quale prevedeva la continuazione da parte dell'Ente trasformato, parallelamente all'attività curativa delle malattie acute, quella ambulatoriale e di pronto soccorso già svolte dall'originale Ospedale.

Nel frattempo il nuovo Istituto, pur mantenendo inalterata la propria denominazione di Ricovero e non trascurando la connessa attività di assistenza agli anziani, veniva viepiù assumendo, quantitativamente e qualitativamente, caratteristiche funzionali prevalentemente ospedaliere, sicchè conseguiva la classificazione, ai fini sanitari, di "infermeria per malati acuti" (1950) e poi di Ospedale di terza categoria (1960) e nel 1968, appena entrata in vigore la Legge n. 132 di riforma ospedaliera, di "Ospedale



generale di Zona".

Secondo i dettami della precitata legge, con D.P.R. 26.11.69 n. 1329 veniva costituito l'Ente Ospedaliero denominato "Ospedale Civile P.A. Faccanoni" per distacco dell'istituzione "Ricoveri Municipali", che come persona giuridica pubblica non veniva però contemporaneamente soppressa e che pertanto ha continuato senza soluzione e continua ad esplicare la sua ridimensionata attività, con la più aggiornata denominazione di "Casa di Riposo P.A. Faccanoni" assunta con l'ultimo statuto adottato nel 1968. Statuto adottato quasi contemporaneamente al trasferimento nella nuova sede di via G. Bortolotti, 2. Sede realizzata su terreno di proprietà del Comm. Achille Bortolotti, con fondi messi a disposizione del Comm. Rinaldo Colombo. Il complesso è stato donato al Comune di Sarnico e, con atto del Comune, concesso in comodato senza limiti di tempo all'Ente "Casa di Riposo P.A. Faccanoni", perché lo gestisca autonomamente.

La Legge di Riforma delle IPAB (328/2000), che abroga la Legge n. 6972/1890, ed in particolare la potestà legislativa del settore esercitata dalla Regione Lombardia con la Legge Regionale n. 1/2003 richiede la trasformazione delle IPAB in ASP o, nel nostro

caso, in Fondazione di diritto privato. Scelta e trasformazione dettata dagli articoli del presente Statuto.

Titolo I - Denominazione/Sede

Art. 1

E' costituita quale Fondazione di diritto privato la "CASA DI RIPOSO P.A. FACCANONI - ONLUS" Residenza sanitaria assistenziale per persone anziane - organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

L'Ente ha l'obbligo di utilizzare, nei rapporti con i terzi, tale denominazione, ovvero la denominazione abbreviata di "CASA DI RIPOSO P.A. FACCANONI - ONLUS".

Art. 2

La Fondazione ha sede legale in 24067 Sarnico -BG-, Via Vittorio Veneto N. 72 e persegue le proprie finalità in ambito regionale. L'Ente potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie.

Titolo II - Scopi e mezzi

Art.3

La Fondazione non ha scopo di lucro e opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, offrendo assistenza socio - sanitaria nei confronti di persone svantaggiate in particolare anziani non autosuf-



ficienti.

La Fondazione svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti svantaggiati del proprio territorio.

La Fondazione persegue le proprie finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 4

La Fondazione adempie alle proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi sociali, socio sanitari e sanitari di natura residenziale per la tutela delle persone svantaggiate, oggetto del proprio scopo istituzionale.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analo-

ghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

Art. 5

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili come risultanti dall'inventario approvato con separato atto.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

L'Ente ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o ad esse connesse direttamente.

Art. 6

L'Ente provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

- a) con i redditi derivanti dal patrimonio;
- b) con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- c) con donazioni, oblazioni od atti di liberalità, e dai contributi pubblici e privati e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuta



alla Fondazione;

d) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;

e) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza della lett. D), comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

TITOLO III - Organi amministrativi dell'Ente

Art. 7

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente della Fondazione;
- il Revisore dei Conti.

Art. 8

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri che durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati senza interruzione (salvo diversa disposizione come di seguito indicato) e comunque fino alla loro sostituzione.

I componenti del Consiglio sono nominati con le seguenti modalità:

- cinque membri nominati dal Comune di Sarnico;
- il Parroco pro - tempore di Sarnico o un suo designato. Il designato dal Parroco è nominato a tempo indeterminato. Il termine temporale del mandato del designato del Parroco è disposto dallo stesso Parroco;

- un discendente maggiorenne del Fondatore dell'Ente, Cav. Pietro Faccanoni, designato dagli eredi, in conformità alle previsioni dello statuto originario o una persona designata dagli eredi del Fondatore dell'Ente. Il discendente è nominato a tempo indeterminato.

In caso di estinzione degli eredi del Fondatore, i componenti saranno nominati dal Comune di Sarnico.

I componenti che, per qualsiasi motivo, vengano meno nel corso del periodo dovranno essere sostituiti da parte di chi è competente alla nomina. I subentranti rimarranno in carica fino a quando lo sarebbero rimasti i predecessori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente, scelti tra i membri del Consiglio d'Amministrazione; le due cariche vengono conferite per cinque anni.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito e nessun compenso può essere erogato ai Consiglieri, salvo il



rimborso delle spese vive sostenute e giustificate.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio:

a) approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria,

b) delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'eventuale approvazione secondo le modalità di legge,

c) predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione,

d) approva il regolamento generale di funzionamento della Fondazione, potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa ai dirigenti della Fondazione sulla base di attribuzione di budget e/o progetti,

e) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali,

f) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione,

g) nomina il Direttore Generale della Fondazione e-

sterno al Consiglio (che può coincidere con il Segretario),

h) nomina il Segretario, che presenzia alle sedute consiliari e ne redige i verbali.

Art. 10

Le delibere del Consiglio devono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. I verbali delle sedute consiliari con le annesso delibere sono stesi dal Segretario e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o i funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

Art. 11

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.

Convoca il Consiglio di Amministrazione ogni volta che lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta al-



meno due Consiglieri, ne esegue le delibere, esercita le funzioni direttive di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione, redige la relazione morale che accompagna il bilancio annuale e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate, a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Art. 12

Il Vice Presidente assume i compiti di Presidente in caso di assenza o impedimento.

Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente e il Vice Presidente, le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina. Ed a parità di nomina a quello più anziano di età.

Art. 13

La vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della Fondazione ed il controllo sulla regolare amministrazione spetta ad un Revisore dei Conti nominato dal Sindaco del Comune di Sarnico e scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. A tal

fine il Revisore dei Conti deve redigere la propria relazione al bilancio consuntivo di ogni anno.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato senza limiti di mandato.

Titolo IV - Amministrazione e norme generali

Art. 14

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, è il capo del personale, collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione, studia e propone al consiglio i piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Presidente.

Art. 15

L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito Regolamento Amministrativo predisposto dal Direttore Generale ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo anche se non previsti o disciplinati dal



regolamento amministrativo.

Titolo V - Trasformazione, devoluzione patrimoniale
e norme di chiusura

Art. 16

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1
Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del bilancio pre-
ventivo e consuntivo annuale.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distri-
buire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita della Fondazione a meno che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre ONLUS che per legge,
statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed
unitaria struttura.

Art. 17

La Fondazione è costituita senza limitazioni di du-
rata nel tempo.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli
art. 27 e 28 c.c..

Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello
scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei
termini di legge, a trasformare il proprio scopo i-
stituzionale a favore di altre categorie di soggetti

svantaggiati.

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore che provvederà allo scioglimento dell'Ente ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre ONLUS, indicate dal Consiglio stesso, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, c. 190 della L. 662/96 e successive modificazioni.

Art. 18

Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente Statuto si applicano le norme previste in tema di Enti non commerciali civilmente riconosciuti ed, in particolare, di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

F.to Ravasio don Luciano

F.to Pietro Paolo Arcangeli

F.to Mazza Giuseppe

F.to Sacella Mario

F.to Luca Fusini

F.to Virgilio Paolo Arcangeli

F.to Sergio Ambrosetti Notaio



Il Presente documento scritto su pagine 22
costituisce copia conforme all'originale, da me Ambrosetti
Dott. Sergio, Notaio in Palazzolo sull'Oglio, rilasciato in
Palazzolo sull'Oglio il 11 aprile 2011
ad uso delega parte

S. Ambrosetti

